



# LE NOVITA' DEL TERZO SETTORE, IL BONUS SANIFICAZIONE, IL CREDITO D'IMPOSTA NEL MONDO SPORTIVO E I NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DI SALDO E ACCONTI

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

**i Webinar**

*by Directio*

WEBINAR > FOCUS FISCALE

*A cura dell'ODCEC di Torino*

19/10/2020

# IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

## **Il Dm del 15 settembre 2020**

A seguito della conferenza Stato Regioni lo scorso 10 settembre, è stato approvato definitivamente il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

A partire da tale data Unioncamere avrà a disposizione 180 giorni per mettere a punto la piattaforma operativa, mentre Regioni e Province autonome dovranno emanare i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal Runtts.

La gestione del Registro è affidata all'Ufficio statale presso il Ministero ma il decreto attua la competenza territoriale, per cui sarà alle Regioni e alle Province autonome che gli Ets aventi ivi la sede dovranno rivolgersi.

# IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

## L'organizzazione del Registro

Il Registro è suddiviso in sette sezioni, ognuna di essa dedicata ad una specifica categoria di enti:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali;
- Società di mutuo soccorso;
- Reti associative;
- Altri enti del Terzo settore.

# IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

## **L'iscrizione nel Registro**

I primi soggetti che entreranno nel Runts saranno le Odv e le Aps per effetto della trasmigrazione automatica a cui saranno soggetti a partire dai propri registri pubblici territoriali. Nei successivi 180 giorni gli Uffici del Registro verificheranno la sussistenza dei requisiti.

I prossimi ad entrare nel Runts saranno le Onlus; a tal fine l'Agenzia delle Entrate comunicherà dati e informazioni sugli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus. Tuttavia, al fine di completare il passaggio, tali soggetti dovranno comunque presentare apposita domanda di ammissione presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente, e ciò anche per scegliere la sezione in cui collocarsi.

Per tutti gli altri soggetti, l'iscrizione al Runts avverrà esclusivamente mediante presentazione di apposita domanda di ammissione.

# IL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

## **Il riconoscimento della personalità giuridica**

L'iscrizione al Runts determina la costituzione della qualifica di "Ente del Terzo Settore (ETS)" e, nei casi previsti dall'articolo 22 del codice, determina anche il riconoscimento della personalità giuridica.

In tal senso, svolge un ruolo nuovo e fondamentale il Notaio: ad esso viene infatti attribuito il compito di verificare le condizioni per acquisire la personalità giuridica e la presenza dei requisiti patrimoniali minimi per la richiesta di iscrizione al Runts. Secondo infatti l'articolo 23 del Cts, viene richiesto che l'Ente sia dotato di un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni, e di 30.000 euro per le Fondazioni.

Entro i 20 giorni successivi, il Notaio, dopo avere effettuato le verifiche richieste, dovrà provvedere ad iscrivere l'Ente nel Runts e, contestualmente, far ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

# IL CINQUE PER MILLE

## **Il contenuto del nuovo decreto**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.P.C.M. il quale ha di fatto allargato la platea dei destinatari del contributo del cinque per mille includendo, tra essi, anche tutti gli Enti del terzo Settore iscritti al Runt; tali soggetti ovviamente saranno coinvolti a partire dall'anno successivo all'istituzione del Runt.

Per quanto riguarda gli adempimenti da rispettare, il nuovo DPCM stabilisce che:

- entro il 10 aprile deve essere presentata la domanda di accreditamento all'amministrazione competente, esclusivamente per via telematica;
- entro il 20 aprile l'amministrazione pubblica sul proprio sito web l'elenco "provvisorio" degli enti iscritti;
- entro il 30 aprile, il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori;
- entro il 10 maggio è pubblicato l'elenco "definitivo" degli iscritti.

# IL BONUS SANIFICAZIONE

## **Contenuto dell'art. 125 del DL 34/2020**

Il Decreto Rilancio ha previsto che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali venga riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

La spesa massima sostenibile ammonta pertanto ad euro 100.000,00, il cui 60% corrisponde, per l'appunto al beneficio massimo di 60.000,00 euro.

# IL BONUS SANIFICAZIONE

## **Adempimento previsto**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10.07.2020, è stato stabilito che al fine di accedere all'agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili, entro lo scorso 7 settembre, e ciò in quanto il credito d'imposta sanificazione di cui all'articolo 125 è concesso in maniera limitata, verificando la capienza disponibile sulla base dello stanziamento iniziale di 200 milioni di euro complessivi.

In tale comunicazione occorre segnalare l'ammontare delle spese agevolabili sostenute dall'inizio dell'anno e quelle da sostenersi sino al 31 dicembre 2020.

# IL BONUS SANIFICAZIONE

## **Percentuale rideterminata dell'agevolazione spettante**

Con la pubblicazione del provvedimento n. 302831 dell'11.09.2020 l'Agenzia delle Entrate ha ricalcolato l'aliquota relativa al bonus sanificazione sulla base delle richieste pervenute, rapportate alla disponibilità prevista.

A seguito di tale comunicazione è stata definita la misura del credito effettivamente fruibile, la quale passa dall'originale 60% a quella effettiva del 15,6423%. Tale misura deve essere applicata al credito d'imposta richiesto (come risulta chiaro dalla lettura della risoluzione 52/E/2020), quindi il bonus effettivo risulta pari al 9,3854% della spesa sostenuta, corrispondente al 15,6423% del 60%.

# IL BONUS SANIFICAZIONE

## **Novità della Legge di conversione del DL 104/2020**

La Legge di conversione del Decreto di Agosto ha previsto uno stanziamento ulteriore di 403 milioni di euro che vanno a sommarsi ai 200 previsti inizialmente portando ora le risorse disponibili a 603 milioni di euro complessivi.

Il rapporto percentuale tra le risorse disponibili e quelle prenotate, per effetto del ricalcolo, passa ora al 47,16%. Il credito d'imposta effettivo e definitivo utilizzabile per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi dpi è determinato ora nel 28,3%, pari pertanto a poco meno della metà dell'originaria misura del 60% prevista dall'articolo 125 del DL 34/2020.

# REGIME IVA PER I BENI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19

## **Chiarimenti della circolare n. 25 dell'Agenzia delle Entrate**

L'articolo 124 del DL 34/2020 ha riconosciuto il regime di esenzione IVA con diritto a detrazione dell'imposta "a monte", fino al 31.12.2020, per le cessioni di beni necessari a mitigare il rischio di contagio da COVID-19 (tra cui, ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, tamponi per analisi cliniche).

Dall'01.01.2021, le predette cessioni saranno soggette ad aliquota IVA del 5%.

# REGIME IVA PER I BENI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19

## **Chiarimenti della circolare n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una circolare, in gran parte composta da faq, per fornire alcuni chiarimenti relativi all'acquisto e la cessione di tali beni.

Viene innanzi tutto precisato che, al fine dell'applicazione del regime (provvisorio) di esenzione:

- Si deve trattare di beni destinati al contrasto e al contenimento del Covid-19 e di altre pandemie;
- I beni devono rispondere ai requisiti oggettivi previsti dalla norma e devono essere classificabili in specifiche voci doganali di cui alla circolare 12/D/2020 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (presentando, pertanto, una elencazione tassativa di tali beni).

# REGIME IVA PER I BENI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19

## **Chiarimenti della circolare n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate**

Viene inoltre precisato che in taluni casi, non è sufficiente quanto indicato in precedenza, ma è necessario, soprattutto in riferimento ai quei beni suscettibili di diversa utilizzazione, prestare particolare attenzione al settore in cui opera il soggetto e la destinazione effettiva.

Si è voluto estendere alle cessioni nazionali e comunitarie un regime speciale introdotto originariamente solo alle importazioni, dove l'agevolazione è subordinata ad una certificazione sul tipo di utilizzo sanitario che ne fa l'importatore.

A tal fine, l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione è applicabile a qualsiasi cedente ed acquirente, ed in qualunque stadio della commercializzazione, ed è altresì estesa anche agli acquisti intracomunitari.

# CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MONDO SPORTIVO

## Contenuto dell'articolo 81 del DL 104/2020

L'art. 81 del "Decreto di agosto" riconosce un credito d'imposta nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati a partire dal 1° luglio e per tutto il 2020, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, sostenuti da:

- Imprese;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali.

# CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MONDO SPORTIVO

## Contenuto dell'articolo 81 del DL 104/2020

Caratteristiche dei destinatari:

- le leghe devono organizzare campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni devono operare in discipline ammesse ai Giochi olimpici e certificare di svolgere attività sportiva giovanile;

Tutti i soggetti devono aver conseguito nell'anno di imposta 2019 ricavi almeno pari a 200.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro;

Non sono ammessi i soggetti che aderiscono al regime di cui alla Legge 398/1991.

# CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MONDO SPORTIVO

## Contenuto dell'articolo 81 del DL 104/2020

Caratteristiche delle spese sostenute:

- si deve trattare di spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte (esistenza di un rapporto sinallagmatico sottostante);
- l'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
- I pagamenti devono avvenire per banca o posta, o mediante qualunque altro mezzo tracciabile.

# CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MONDO SPORTIVO

## Contenuto dell'articolo 81 del DL 104/2020

Caratteristiche del credito d'imposta:

- ha natura di "contributo" ed è pari al 50% della spesa sostenuta (si ipotizza al netto dell'iva...);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- potrebbe essere cumulato con altre agevolazioni/benefici fiscali (compresa la piena deducibilità fiscale della spesa sostenute per cui scatta la presunzione legale se di importo non superiore a 200.000 euro).

# NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DI SALDO E ACCONTI

## **Contenuto dell'articolo 98 del DI 104/2020**

Per i contribuenti che esercitano un'attività per la quale sono stati approvati gli Isa, viene prevista la possibilità di versare il secondo o unico acconto delle imposte anziché al 30 novembre 2020, entro il 30 aprile 2021.

Tale agevolazione, tuttavia, vale unicamente per coloro i quali hanno registrato una diminuzione dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

# NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DI SALDO E ACCONTI

## **Novità dell'articolo 98-bis della Legge di conversione del DL 104/2020**

La legge di conversione del Decreto di Agosto ha introdotto il nuovo articolo 98-bis che contiene una ulteriore proroga per i contribuenti che esercitano un'attività per la quale sono stati approvati gli Isa.

Tali soggetti, qualora abbiano saltato la scadenza del 20 agosto per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 derivanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, potranno effettuare il versamento entro il 30 ottobre senza sanzioni, ma con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,8% (rispetto a quella dello 0,4% prevista per agosto).

L'agevolazione, tuttavia, vale unicamente per coloro i quali hanno registrato una diminuzione dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.